

Il Consiglio di Istituto

Per la composizione, le modalità di elezione, i suoi compiti e funzioni si rimanda al D.P.R. n. 31-05-74, nn. 416, 417, 419, 420, nonché novellate alle disposizioni ministeriali. Si rimanda ai succitati DPR anche per le attribuzioni conferite al Presidente del C.I., per le assenze dei consiglieri e deroga dei membri cessati e per le relative attribuzioni e compiti. Il presente regolamento disciplina quanto segue:

- 1) Le sedute del consiglio d'Istituto, ove non riguardano singole persone sono pubbliche;
- 2) La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto è garantita mediante pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. Agli stessi possono accedere tutti coloro che ne abbiano diritto ai sensi della legge 241/09.
- 3) La visione delle relative delibere deve essere inoltrata per iscritto entro 15 giorni dalla seduta.
- 4) Trascorso tale termine esse possono essere impugnate agli organi giudiziari competenti nei termini previsti dai relativi ordinamenti.
- 5) Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone;

Art 6 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente dirige e coordina l'attività del Consiglio di Istituto. Egli assicura la regolarità delle discussioni ed il rispetto delle norme del presente regolamento. Qualora ne ravvisi la necessità, sentito il parere del Consiglio, può proporre una limitazione alla durata ed al numero degli interventi di ciascun consigliere. Il vice presidente ha l'incarico di sostituire il presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento di questi. Quando il presidente cessa dalle sue funzioni per effetto di dimissioni per non essere più membro del consiglio, il vice presidente non gli subentra. Sarà necessario procedere ad una nuova elezione. Il Presidente del Consiglio di Istituto, oltre quanto previsto dalle attribuzioni previste dall'ordinamento può invitare anche i genitori non eletti o altre categorie alle riunioni per approfondire particolari tematiche o iniziative destinate ad un'efficace gestione della scuola.

Art 7 Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico.

Art 8 Elezione del Presidente - Vice Presidente - Nomina del Segretario

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze espresse dai componenti il consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio elegge anche il vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le modalità previste per l'elezione del presidente. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad un membro del

consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente, così come nel caso in cui manca del tutto la componente genitori, presiede il consigliere più anziano, (ex Art 49 O.M. 215/91).

Art 9 Giunta esecutiva Il consiglio di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva:

1. È composta da un docente, da un componente ATA e da due genitori.
2. Della giunta sono membri di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
3. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
4. I consigli di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art 10 Competenze della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio di Istituto; predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio da sottoporre all'esame dello stesso e cura l'esecuzione delle conseguenti deliberazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Il Dirigente Scolastico è presidente della Giunta esecutiva. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Qualora il Consiglio adotti delibere per l'attuazione delle quali sia necessario redigere atti di compravendita nei confronti di terzi, compete al Dirigente provvedervi. In caso di impedimento del preside, le sedute della Giunta esecutiva, sono presiedute per suo incarico, dal docente allo scopo designato. La convocazione delle sedute spetta al Dirigente Scolastico. La Giunta può essere convocata anche su iniziativa di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La convocazione non è, però, valida, qualora anche un solo componente della Giunta non abbia ricevuto tempestivamente l'avviso di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.